

2. In caso di soluzione affermativa, se l'imposizione dell'obbligo d'iscrizione al Fondo pensionistico di categoria dei medici specialisti sia una misura adottata da uno Stato membro che annulla l'effetto utile delle regole di concorrenza che si applicano alle imprese, oppure se ciò si verifichi solo in determinate circostanze e, in quest'ultimo caso, in quali.
3. In caso di soluzione negativa di quest'ultima questione, se altre circostanze possano rendere l'obbligo d'iscrizione incompatibile con l'art. 90 del Trattato e, in caso affermativo, quali.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 15 maggio 1998

(Causa C-185/98)

(98/C 209/57)

Il 15 maggio 1998 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE, in materia di costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e di detta direttiva,
- in subordine, dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo comunicato alla Commissione i provvedimenti adottati per la trasposizione di detta direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e di detta direttiva,
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CEE, le direttive vincolano gli Stati membri destinatari a perseguire la finalità prescritta. Ai sensi dell'art. 5, primo

comma, del Trattato CE, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti generali e particolari idonei ad assolvere gli impegni che loro derivano dal Trattato o scaturiscono nei loro confronti da atti degli organi della Comunità. Le disposizioni summenzionate impongono agli Stati membri l'obbligo di adeguare la loro legislazione alle direttive comunitarie entro i termini indicati nella direttiva. La scadenza fissata dalla direttiva 92/101/CEE all'art. 3 era il 1° gennaio 1994 e la Repubblica ellenica a quella data non aveva adottato i necessari provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi per conformarsi alla direttiva.

⁽¹⁾ GU L 347 del 28.11.1992, pag. 64.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Quarta Sezione penale del Distretto del Porto, con sentenza 21 aprile 1998, nella causa Pubblico Ministero contro Maria Amélia Nunes e Evangelina de Matos

(Causa C-186/98)

(98/C 209/58)

Con sentenza 21 aprile 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1998, nella causa Pubblico Ministero contro Maria Amélia Nunes e Evangelina de Matos, la Quarta Sezione penale del Distretto del Porto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se la normativa comunitaria, vigente al momento dei fatti di cui si fa carico alle imputate, riconosca come reato un comportamento di questo genere, e

se uno Stato membro possa perseguire penalmente comportamenti che, pregiudicando unicamente interessi patrimoniali comunitari, in base alla normativa comunitaria sono puniti solo con sanzioni civili».

Cancellazione dal ruolo della causa C-21/95⁽¹⁾

(98/C 209/59)

Con ordinanza 3 marzo 1998, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-21/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Toscana TV e a. contro Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

⁽¹⁾ GU C 74 del 25.3.1995.